

### Ente Pubblico autonomo di autogoverno della Categoria

## Regolamento e modulistica per l'accesso agli atti approvati dal Consiglio direttivo nella seduta del 20.11.2023 verbale nr.14

#### Articolo 1

#### Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il diritto di accesso ai documenti ed agli atti amministrativi conservati dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Liguria e/o dal suo autonomo Consiglio di Disciplina.

La legittimazione ed i limiti agli accessi, compresa l'esclusione, sono disciplinati dalla legge 241/1990 e.s.i.e.m. e del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196

Si potrà non dare corso a richieste di accesso per documenti già integralmente pubblicati sul sito web istituzionale dell'ordine ovvero già resi noti in altra forma, sito, o piattaforma.

#### Articolo 2

#### Definizioni

Le definizioni di diritto di acceso, interessati, controinteressati, documento amministrativo e altre afferenti all' oggetto sono quelle recate dall'articolo 22 della legge 141/1990 e.s.i.e.m.

Le comunicazioni informali, i pareri ed altre valutazioni che i singoli Consiglieri possano avere manifestato su ogni singolo procedimento per tramite applicativi di comunicazione messaggistica o posta elettronica non costituiscono in alcun caso documenti amministrativi, corrispondenza, atti od informazioni accessibili.

#### Art. 3

#### Legittimazione

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque, anche se non iscritto all'Ordine, abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento od atto al quale è richiesto l'accesso sempre ai sensi dalla legge 241/1990 e.s.ii.e.mm.

#### Articolo 4

#### Documenti accessibili

Il diritto di accesso è esercitabile, con le limitazioni di legge e del presente Regolamento, da chi vi abbia titolo con riferimento ai documenti od atti amministrativi purché materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data in qualsiasi formato dal Consiglio dell'Ordine,

Il diritto di accesso è esercitabile sia durante il corso del procedimento che dopo la sua conclusione con il limite dei termini prescrizionali di eventuali procedimenti connessi e/o di obbligo di conservazione degli atti.

#### Articolo 5

#### Responsabile del procedimento

Di norma il responsabile del procedimento è il Consigliere cui è stata delegata la materia o funzione oggetto della richiesta di accesso, diversamente il responsabile del procedimento di accesso è il Segretario dell'Ordine e/o del Consiglio di Disciplina o suo delegato.



### Ente Pubblico autonomo di autogoverno della Categoria

Il Presidente del Consiglio di Disciplina, ove richiesto di accesso, deciderà autonomamente e di volta in volta a quale dei suoi membri attribuire la responsabilità del procedimento.

#### Articolo 6 Modalità di accesso

Il diritto di accesso si esercita mediante formale richiesta scritta da trasmettere alla segreteria del Consiglio dell'Ordine, da parte del richiedente o di un suo delegato.

Al fine di corredare la richiesta di tutti gli elementi previsti dalla legge per essere accettata questa dovrà essere presentata, a pena di decadenza del diritto di accesso, esclusivamente via PEC, per gli iscritti, alla segreteria dell'ordine ed esclusivamente compilando la modulistica approvata in allegato al presente regolamento resa disponibile sul sito web istituzionale dell'ordine.

La Segreteria dell'Ordine provvederà d'ufficio a trasmettere alla Segreteria del Consiglio di Disciplina i casi accertati ove di sua competenza.

Se il Consiglio dell'Ordine, e/o il Coniglio di Disciplina a seconda dei casi, individuano soggetti controinteressati sono tenuto a dare loro comunicazione mediante invio, prioritariamente via PEC, e, ove non possibile e solo alternativamente con altro mezzo con avviso di ricevimento, di copia della richiesta di accesso.

Entro il termine perentorio, a pena di decadenza dal diritto di opposizione, di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono depositare sempre prioritariamente via PEC, presso la segretaria del Consiglio dell'Ordine, una motivata opposizione alla richiesta di accesso sul cui merito deciderà l'intero Consiglio dell'Ordine previa relazione del responsabile del procedimento mentre il Presidente del Consiglio di disciplina deciderà autonomamente come procedere.

Il Consiglio dell'Ordine, e/o Quello di Disciplina ove per competenza, previo accertamento dell'effettiva ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, provvedono infine a decidere sulla richiesta di accesso.

### Articolo 7

#### Termine per la conclusione del procedimento di accesso.

Qualora la richiesta di accesso riguardi atti o documenti non acquisibili diversamente se non con l'accesso nella sede dell'Ordine il responsabile del procedimento informerà il richiedente dell'ora e del giorno nel quale potrà accedere agli atti e vi potrà trovare persona deputata a soddisfare la sua richiesta.

Qualora sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, ovvero sulla sussistenza dell'interesse o sull'accessibilità del documento amministrativo, il richiedente è invitato dal responsabile del procedimento a fornire chiarimenti in proposito integrando la propria richiesta, in caso contrario la istanza si intende respinta decorsi i trenta giorni successivi alla richiesta di integrazione quale termine perentorio ed a pena di decadenza dal diritto di accesso.

Il procedimento di accesso, ove non si siano reste necessarie integrazioni ovvero motivati impedimenti tecnici o cartolari deve concludersi nel termine ordinatorio di 30 giorni successivi decorrenti dal deposito della richiesta presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine ovvero dalla trasmissione alla segreteria del Consiglio di disciplina.

Nel caso in cui al contrario si siano rese necessarie richieste di chiarimenti, il suddetto termine per la conclusione del procedimento ricomincia a decorrere dal deposito della richiesta perfezionata e/o integrata.



### Ente Pubblico autonomo di autogoverno della Categoria

#### Articolo 8

#### Accoglimento della richiesta di accesso

La comunicazione favorevole alla richiesta di accesso viene curata dal responsabile del procedimento via PEC, tale comunicazione contiene l'indicazione del periodo di tempo, non inferiore a 15 giorni salvi diversa e minore indicazione, entro i quali l'interessato prendere visione dei documenti amministrativi e/o per estrarne copia anche dalla banca dati informatizzata.

L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento amministrativo comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

L'esame dei documenti amministrativi è effettuato dal richiedente o da persona da lui espressamente delegata di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta di accesso.

Il diritto di accesso è escluso, oltre ai casi espressamente previsti dal regolamento e dalla legge, anche quando la conoscenza dei documenti richiesti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.

#### Articolo 9

#### Differimento dell'accesso

I documenti amministrativi non possono essere esclusi dall'accesso, qualora sia sufficiente far ricorso al differimento o alla limitazione.

Il responsabile del procedimento può differire motivatamente l'accesso ove ciò sia sufficiente per assicurare la tutela agli interessati.

Il responsabile del procedimento è tenuto a dare comunicazione del differimento agli interessati indicando la specifica motivazione, il termine, comunque ragionevole, entro il quale la documentazione sarà resa disponibile e le relative modalità di accesso.

Il Consiglio dell'Ordine può differire l'esercizio del diritto di accesso, qualora:

- 1. sussistano ragioni istruttorie e per motivi attinenti al carico di lavoro o alla dotazione di personale;
- 2. i documenti amministrativi non siano a diretta disposizione dell'Ordine o facilmente reperibili;
- 3. la ricerca o l'estrazione di copia dei documenti amministrativi comporti per l'Ordine attività particolarmente complesse e/o costose per il rinvenimento e/o per la riproduzione degli stessi;
- 4. le norme speciali, anche di grado secondario, dettino discipline particolari in materia di differimento del diritto di accesso.

#### Articolo 10

#### Limitazione dell'accesso

Il responsabile del procedimento può limitare motivatamente l'accesso.

Di tale limitazione il responsabile del procedimento è tenuto a dare comunicazione agli interessati specificandone i motivi.

Il Consiglio dell'Ordine /o quello di disciplina possono limitare l'esercizio del diritto d'accesso qualora:

1. il numero dei documenti da riprodurre sia tale da determinare attività, o costi, gravosi e non sopportabili;



### Ente Pubblico autonomo di autogoverno della Categoria

2. i documenti contengano dati personali la cui conoscenza non risulti necessaria per la tutela degli interessi giuridici degli istanti, in tal caso l'accesso è consentito unicamente mediante il rilascio di un estratto o con copertura dei dati.

Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari l'accesso è consentito nei limiti e nei termini previsti dall'art. 60 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, e.s.i.e.m

#### Articolo 11

#### Esclusione del diritto di accesso

Il Consiglio dell'Ordine e/o del Consiglio di disciplina, sentito il responsabile del procedimento, possono negare motivatamente l'accesso ove non siano sufficienti né il differimento, né la limitazione previsti dagli articoli precedenti, dandone comunicazione agli interessati, per tramite il responsabile del procedimento stesso, specificandone i motivi.

Non sono comunque accessibili:

- 1. i documenti relativi a rapporti di consulenza e di patrocinio legale, purché a essi non rinviino i provvedimenti conclusivi del procedimento;
- 2. le informazioni, atti e documenti oggetto di vertenze giudiziaria la cui divulgazione possa compromettere l'esito del giudizio o la cui violazione possa integrare violazione del segreto istruttorio;

L'accesso è, inoltre, escluso a fronte di istanze preordinate al controllo generalizzato dell'Ordine e in tutti i casi in cui norme speciali, anche di grado secondario, dettino discipline particolari in materia di esclusione del diritto di accesso.

Resta comunque salva la disciplina di esclusione dall'accesso per tutti i casi previsti dall'art. 24 della Legge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm.ii).

# Art.12 Costi di accesso Costi generali di istruttoria

ogni richiesta di accesso dovrà essere accompagnata dal versamento di € 50,00 comprendente sia I diritti di ricerca e visura di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sia anche forfettariamente i costi di una eventuale riproduzione in copia; tale somma sarà ripetibile soltanto nel caso di esclusione dall'accesso di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

Tale contributo deve essere corrisposto mediante versamento sul c/c bancario intestato – Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Liguria al momento della presentazione dell'istanza, con copia allegata, e con la causale "Accesso agli atti costi di istruttoria" IBAN pubblicato sul sito.

L'istanza di accesso ai documenti amministrativi <u>non è soggetta all'imposta di bollo</u> quando è finalizzata all'esame degli atti e anche nel caso in cui venga richiesta copia semplice dell'atto.



### Ente Pubblico autonomo di autogoverno della Categoria

Il tributo è invece dovuto sia sulla richiesta scritta sia sulla copia, quando quest'ultima è rilasciata in forma autenticata pertanto, sia la richiesta che il documento rilasciato come "conforme" sono assoggettati all'imposta di bollo nella misura di 16,00 € per foglio, che si intende composto da quattro facciate (articolo 5, Dpr 642/1972).

La corresponsione eventuale dell'imposta di bollo grava integralmente su quanti avanzino richieste di accesso agli atti, non è ricompresa nel diritto di segreteria e non è ripetibile in caso di mancato o negato accesso.

<u>Costi di missione</u> ove si renda necessaria la trasferta del responsabile del procedimento e/o persona da Questi delegata per indagini d'ufficio, e/o la sua presenza si renda necessaria per l'accoglienza del richiedente l'accesso agli atti nella sede dell'Ordine è dovuto, per ogni missione, un rimborso spese nella seguente misura forfettaria:

- 1. Residenti in Genova € 10,00 per spese di trasporto.
- 2. Residenti in provincia di Genova e di Savona € 20,00 per spese di viaggio ed € 20,00 per il pasto per un totale di € 40,00.
- 3. Residenti in provincia di La Spezia e Imperia € 40,00 per spese di viaggio ed € 20,00 per il pasto per un totale di € 60.00.

La somma deve essere corrisposta dal richiedente l'accesso mediante versamento al momento dell'accettazione dell'istanza sul c/c bancario intestato – Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Liguria entro la data di accesso con la causale:" acceso agli atti rimborso spese d viaggio al responsabile del procedimento" IBAN pubblicato sul sito.

Tale ultima entrata costituisce per il bilancio dell'ordine una mera partita di giro i cui importi, una volta accertati, saranno successivamente accreditati per intero ai responsabili di procedimento e/o agli iscritti impegnati in tali attività a titolo esclusivo e forfettario di rimborso spese.

#### Articolo 13 Norma di rinvio

Per quanto non diversamente disposto e previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della Legge 7/8/1990, n. 241 e ss.ii.e mm. e del D.P.R. 12/4/2006, n. 184 e legge 3/1976.



Ente Pubblico autonomo di autogoverno della Categoria

### **ALLEGATO 1**

## AVVIO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI SOSPENSIONE DALL'ORDINE

Data PEC	PEC Protocollo n	
PEC		AI Dr

### IL CONSIGLIO DELL'ORDINE

**Visti** i prospetti del contribuente elaborati dall'Agenzia della Riscossione e resi disponibili in copia all'Ordine, dall'esame dei quali risulta che la S.V non ha ancora corrisposto il contributo associativo relativo ad alcune annualità pregresse,

Visti l'articolo 7 e l'articolo 8 comma 2 lettere a) -b)-c) della legge n° 241/1990 e.s.i.e.m.

**Vista** la determinazione del Consiglio di Disciplina del 20 novembre 2023 per effetto della quale competente ad attivare ed istruire il presente procedimento è il Consiglio dell'Ordine, e non Quello di Disciplina, rilevando questo ultimo la sospensione per morosità non essere un provvedimento disciplinare ma amministrativo.

Vista a tale riguardo la circolare CONAF 23/2010 recante disposizioni per i Consigli degli Ordini Territoriali in merito al procedimento in esame ed, in particolare, con riferimento al fatto che il presupposto della sospensione per morosità non lascia margini di apprezzamento discrezionale e quindi non rende necessaria l'audizione dell'interessato, salvo, a parere di questo Consiglio, il dimostrato errore con onere della prova documentale posto a carico dell'intimato.

**Visti gli articoli** 13, (primo comma lettera m) - 34 (secondo, terzo e quarto comma) 47- 48 - 49 e 52 della legge 3/1976 e l'articolo 23 del D.P.R. 4/4/1981 n° 350.

**Considerato** che l'obbligo di ricorrere a comunicazioni istituzionali via PEC vige ai sensi di legge per i liberi professionisti iscritti ad un Albo professionale, e che tale strumento va quindi privilegiato come unico canale legittimo di comunicazione utilizzabile ai fini del presente procedimento.



Ente Pubblico autonomo di autogoverno della Categoria

**Visto l'articolo 33 secondo comma** della legge 7/1/1976 n° 3 per effetto del quale nel caso di trasferimento per cambio di residenza l'iscritto è tenuto a darne comunicazione entro sessanta giorni al Consiglio dell'Ordine, in allora a mezzo lettera raccomandata, oggi per quanto sopra, esclusivamente a mezzo PEC protocollo.odaf.ordineliguria@conafpec.it.

Attesa la necessità di procedere al recupero di annualità pregresse di iscrizione all'Ordine per la quale il presente atto costituisce, oltre ad una ultima intimazione perentoria a provvedere, l'avvio di procedimento finalizzato a comminare la sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato dall'Ordine stesso con relativa inibizione all'esercizio della professione.

Visto il verbale del Consiglio dell'Ordine validamente insediato il 20 novembre 2023 per effetto del quale, oltre a dare corso ai procedimenti di sospensione per morosità, si è approvata la bozza della presente comunicazione, e si è nominata quale responsabile del procedimento il Vicepresidente Dott. Agronomo Stefania TREVIA

#### C O M U N I C A ED INFORMA

- Che questo Consiglio dell'Ordine avvia con la presente nei Suoi confronti il procedimento amministrativo di sospensione dall'Ordine a tempo indeterminato per morosità delle somme accertate dall'Agenzia della Riscossione.
- 2. **Che il responsabile del procedimento** è il Vicepresidente Dott. Agronomo Stefania TREVIA domiciliata al recapito PEC protocollo.odaf.ordineliguria@conafpec.it
- 3. Che l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale di sospensione è il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Liguria, provvedimento che, decorso il periodo istruttorio di cui al successivo punto 5), sarà notificato via PEC all'intimato e comunicato agli organi di controllo e di magistratura di cui all'articolo 49 della legge 3/1976 oltre ad essere registrato al SIDAF.
- 4. **Che eventuali richieste di accesso** agli atti devono essere presentate unicamente secondo le modalità previste dallo specifico regolamento dell'Ordine <u>ma non interrompono</u> i termini di cui al successivo punto 5).



Ente Pubblico autonomo di autogoverno della Categoria

- 5. Che il termine entro il quale l'interessato può presentare memorie difensive, indirizzate esclusivamente via PEC al responsabile del procedimento, è fissato perentoriamente ed a pena di decadenza dal diritto, entro e non oltre la scadenza dei trenta giorni decorrenti dalla data di notifica a data PEC del presente avvio di procedimento.
- 6. Che, in alternativa, a fronte dell'intervenuto pagamento delle quote arretrate in contestazione, oltre a quella dell'anno appena trascorso, si procederà alla archiviazione del procedimento, ovvero alla revoca del provvedimento di sospensione ove già intervenuto, ma soltanto previa trasmissione in copia, via pec, della prova cartolare dell'effettuato versamento al responsabile del procedimento.

Allegato alla presente: i prospetti del contribuente elaborati dall'Agenzia della Riscossione

Il Responsabile del procedimento

Il Presidente dell'Ordine



Ente Pubblico autonomo di autogoverno della Categoria

ALLEGATO 2

### MODULO PER ACCESSO AD ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN CARTA SEMPLICE SALVO I CASI PREVISTI DALL'ARTICOLO 12 DEL REGOLAMENTO DI ACCESSO

Al Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Liguria sede PEC.



### Ente Pubblico autonomo di autogoverno della Categoria

Indica come segue la motivazione della richiesta che deve riguardare un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso:			
Allega copia del bonifico bancario di e 50,00 sul c/c bancario intestato – Ordine dei Dottori Agrono e dei Dottori Forestali della Liguria con la causale "Accesso agli atti costi di istruttoria".  A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli a richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualment conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P. 145/2000;	mi tti,		
DICHIARA  Di richiedere il suddetto accesso agli atti in qualità di			
	•		
(Specificare se diretto interessato, legale rappresentante o delegato)			
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lsg. 196/2003, c dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'amb del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.			
Dichiara infine di essere a conoscenza del regolamento di accesso agli atti varato dal Consig dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Liguria e pubblicato nel suo sito istituzionale.	lio		
Data Firma			

### **NOTA BENE**

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione non necessita della autenticazione della firma ed è sottoscritta dall'interessato e inviata <u>insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante,</u> all'ufficio competente a mezzo PEC, ovvero raccomandata a.r soltanto nel caso il richiedente non sia un iscritto all'ordine e non possegga comunque una propria PEC.